



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

### **Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2024, di cui all'articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63**

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107” che, all'art. 9 comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”;

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 settembre 2021, prot. n. 292 recante “Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata “IoStudio” ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”, con il quale sono state revisionate le disposizioni in coerenza con il mutato quadro giuridico di riferimento e sono state implementate le funzionalità operative associate alla Carta dello Studente al fine di favorire il previsto potenziamento della stessa;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che, nell'apportare alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'art. 6 dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2023 n. 208 recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7);

**CONSIDERATO** che con il decreto ministeriale 7 marzo 2023, n. 44, per il quale è stata sancita la prevista Intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 2 marzo 2023, il Ministero dell'istruzione e del merito ha disposto la riduzione dell'importo minimo della borsa di studio da euro 200,00 a euro 150,00, aderendo alla richiesta di ampliare la platea di beneficiari pervenuta da parte di rappresentanti delle Regioni nel corso dell'istruttoria propedeutica al perfezionamento dell'Intesa;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i.;



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**VISTO** il decreto ministeriale 14 luglio 2015, n. 486, art. 1, comma 1, con il quale è stato individuato il valore limite minimo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari ad euro 15.748,78, finalizzato ad assicurare il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti universitari, confermato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 29 marzo 2019 n. 288;

**RITENUTO** che i criteri ed i limiti di cui al predetto decreto ministeriale, ancorché riferito all'omologo beneficio in ambito universitario, continuino ad essere parametro di riferimento per l'erogazione del beneficio in esame;

**VISTO** lo stanziamento di euro 37.715.000,00 (trentasettemilionisettecentoquindicimila/00), per l'anno finanziario 2024, sul capitolo n. 1527/1 "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio";

**VISTI** i dati attualmente disponibili nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, in relazione al tasso di dispersione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado in ciascuna Regione;

**VISTO** il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 234 relativo al "Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione" (ANIST) emanato ai sensi dell'art. 62 quater, comma 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

**VISTA** la comunicazione via PEC n. 4868 del 14 novembre 2023, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha fornito i risultati dell'ultima indagine ISTAT "EU-SILC" disponibile sulle condizioni di vita delle famiglie, riferita all'anno 2022;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**RAVVISATA**, attraverso il confronto attivato in apposito Tavolo tecnico operativo con i rappresentanti delle Istituzioni facenti parte della Conferenza Unificata al fine di agevolare l'operatività delle Regioni nell'individuazione dei relativi beneficiari delle borse di studio, la comune esigenza di emanare il presente decreto in anticipo rispetto al passato, pur se parametrato sui citati dati ISTAT e MIM non aggiornati all'annualità in esame ma relativi alle ultime rispettive indagini disponibili in materia di "EU-SILC" e "dispersione scolastica";

**PRESO ATTO** dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 12 settembre 2024,

### **DECRETA**

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ed al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2024, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale.



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

### **Articolo 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a. per “Ministero” si intende il Ministero dell’istruzione e del merito;
  - b. per “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;
  - c. per “Fondo” si intende il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, iscritto nello stato di previsione del Ministero al capitolo 1527, piano gestionale 1;
  - d. per “ISEE” si intende l’indicatore della situazione economica equivalente.

### **Articolo 3 (Importo della borsa di studio)**

L’importo della borsa di studio è determinato dalle Regioni in misura non inferiore ad euro 150,00 e non superiore ad euro 500,00.

### **Articolo 4 (Modalità di ripartizione delle borse di studio)**

1. La somma di euro 37.715.000,00 (trentasettemilionisettecentoquindicimila/00), stanziata sul capitolo 1527/1 - Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” - è ripartita tra le Regioni come da Tabella A allegata, secondo i seguenti criteri:
  - a. per quota parte, pari a euro 18.857.500,00 (diciottomilionioctococinquantesetteemilacinquecento/00), in proporzione al numero delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall’indagine EU-SILC (ISTAT) riferita all’anno 2022;
  - b. per quota parte, pari a euro 18.857.500,00 (diciottomilionioctococinquantesetteemilacinquecento/00), in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’anno scolastico 2022/2023, come risultanti al sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito.
2. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, con un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a 15.748,78 euro, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle stesse Regioni.
3. Le Regioni individuano gli importi delle borse di studio ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto e gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero a decorrere dal 31 marzo 2025 e fino al 15 giugno 2025, compatibilmente alle disposizioni dettate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di pianificazione delle operazioni di chiusura delle scritture contabili per l’esercizio finanziario 2025.
4. Le borse di studio sono progressivamente erogate dal Ministero, sulla base della ricezione di ciascun elenco di cui al precedente comma 3.
5. L’effettiva erogazione delle borse di studio nei confronti dei beneficiari verrà disposta relativamente a ciascuna Regione con provvedimenti da emanare entro i successivi 30 giorni dal definitivo e completo invio dei singoli elenchi da parte delle Regioni, compatibilmente con i tempi occorrenti al perfezionamento degli atti attraverso il superamento delle verifiche da parte degli organi di controllo e delle strutture informatiche coinvolte nella procedura di erogazione.
6. L’erogazione avviene secondo le modalità previste all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

aprile 2017, n. 63.

7. L'avente diritto o, qualora minore, chi ne eserciti la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile presso qualsiasi ufficio postale.

### **Articolo 5**

#### ***(Adempimenti tecnici per l'utilizzo della piattaforma dedicata)***

1. La piattaforma digitale consente alle Regioni di inviare l'elenco dei soggetti e i relativi importi del beneficio economico. Verrà preso in considerazione per il pagamento un unico invio completo e definitivo che dovrà essere trasmesso dalla Regione entro e non oltre la data di cui all'art. 4 comma 3.
2. Attraverso la medesima piattaforma, le Regioni possono monitorare le fasi del processo di assegnazione delle borse.
3. Al fine di semplificare le modalità del controllo dei dati dei beneficiari, da parte delle Regioni, il Ministero, all'avvenuto rilascio in produzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) e per i successivi anni, metterà a disposizione, tramite la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati), un apposito servizio di verifica preliminare che le Regioni, i Comuni, le città Metropolitane e le Province potranno integrare nei propri applicativi.

*Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo*

IL MINISTRO  
*Prof. Giuseppe Valditara*



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

TABELLA A

REGIONE	IMPORTO 2024
Abruzzo	<b>901.777,48</b>
Basilicata	<b>361.855,72</b>
Calabria	<b>1.683.028,35</b>
Campania	<b>7.287.530,38</b>
Emilia-Romagna	<b>2.113.201,69</b>
Friuli V.G.	<b>684.217,00</b>
Lazio	<b>3.787.828,35</b>
Liguria	<b>907.036,50</b>
Lombardia	<b>4.136.083,68</b>
Marche	<b>862.248,90</b>
Molise	<b>184.577,54</b>
Piemonte	<b>2.267.100,02</b>
Puglia	<b>2.683.805,45</b>
Sardegna	<b>1.213.732,62</b>
Sicilia	<b>4.203.222,95</b>
Toscana	<b>1.784.654,31</b>
Umbria	<b>331.793,17</b>
Veneto	<b>2.321.305,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>37.715.000,00</b>